



seduta del
- 9 MAR 2015

delibera
168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

OGGETTO: Proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale avente a oggetto: "Regolamento regionale concernente: 'Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)'"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale avente a oggetto: "Regolamento regionale concernente: 'Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)'" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione predisposti dalla PF Attività normativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del direttore dell'Agenzia regionale sanitaria, che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 35, comma 3, dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale l'allegata proposta di regolamento regionale avente a oggetto: "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)", (Allegato n. 1) unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato n. 2);

- di chiedere, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento interno del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, l'esame urgente della presente proposta.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



seduta del - 9 MAR 2015
delibera 1 6 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Attività normativa ha redatto l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale avente a oggetto: "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)", d'intesa con l'Agenzia regionale sanitaria.

I motivi che hanno portato alla stesura della proposta si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta in data 2 marzo 2015 la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.

Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Il dirigente della PF Attività normativa

(Paolo Bondroni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il direttore
(Enrico Bordini)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)



seduta del
- 9 MAR 2015

delibera
168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento regionale concernente: "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)"

IL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

VISTO l'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale);

VISTA la proposta di regolamento regionale concernente: "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione _____;

CONSIDERATO che la proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare _____;

RITENUTO, per i motivi riportati nelle relazione che accompagna la suddetta proposta, di deliberare in merito;

VISTO l'art. 35 dello Statuto regionale;

Con la votazione _____

DELIBERA

- di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)", (Allegato A), che si compone di n. sei articoli.



seduta del
- 9 MAR 2015

delibera
168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Allegato A

Regolamento regionale concernente: "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)"

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, istituiti presso ogni Azienda e ogni area vasta territoriale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).

Art. 2
(Composizione dei comitati)

1. I comitati di cui all'articolo 1, istituiti in ogni Azienda ospedaliera, sono composti da:

- a) il direttore generale aziendale o suo delegato;
- b) il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP) aziendale;
- c) undici membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute, operanti in ambito sanitario presenti a livello aziendale;
- d) un rappresentante dei professionisti operanti nell'azienda ospedaliera, designato dal collegio di direzione;
- e) il dirigente aziendale dell'area delle professioni sanitarie.

2. Il comitato di cui all'articolo 1, istituito a livello di direzione generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), è composto da:

- a) il direttore generale aziendale o suo delegato;
- b) il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP) aziendale;
- c) i presidenti dei comitati di partecipazione di ciascuna area vasta, e un rappresentante designato all'interno di ciascun comitato di Area vasta tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute, operanti in ambito sanitario presenti a livello aziendale;
- d) un rappresentante dei professionisti operanti nell'ASUR, designato dal Collegio di direzione di area vasta;
- e) il dirigente aziendale dell'area delle professioni sanitarie;
- f) il presidente del collegio di direzione di area vasta;
- g) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;



seduta del
- 9 MAR 2015

delibera
168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

h) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari.

3. I comitati di cui all'articolo 1, istituiti a livello di area vasta territoriale, sono composti da:

- a) il direttore di area vasta territoriale o suo delegato;
- b) un responsabile dell'URP di area vasta territoriale;
- c) undici membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute, operanti in ambito sanitario, presenti a livello di Area vasta territoriale;
- d) un rappresentante dei professionisti operanti nella area vasta territoriale, designato dal collegio di direzione di area vasta;
- e) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri, nominato dal direttore di area vasta territoriale;
- f) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari, nominato dal direttore di area vasta territoriale;
- g) il responsabile dell'area delle professioni sanitarie di area vasta territoriale;
- h) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nell'area vasta territoriale.

4. I comitati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituiti con atto del direttore generale. Ogni comitato elegge nel proprio ambito un presidente tra i soggetti di cui alle lettere c) dei commi 1, 2 e 3. Il comitato e il suo presidente durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.

5. I rappresentanti delle associazioni di cui alle lettere c) dei commi 1, 2 e 3 sono eletti nell'ambito delle assemblee delle associazioni di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 18 settembre 2014, n. 4 (Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell'articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13).

Art. 3 (Compiti dei comitati)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2003, i comitati di partecipazione hanno i seguenti compiti:

- a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e di area vasta;
- b) svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2003.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i comitati, in particolare:

- a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla costruzione dei piani comunitari per la salute e all'attuazione, a livello locale, dei percorsi assistenziali e di ogni altra attività



seduta del
- 9 MAR 2015

delibera
168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

che si renda necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del servizio sanitario regionale e le attività socio-assistenziali;

b) garantiscono, ai fini del miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l'informazione e la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività aziendali di coinvolgimento dei pazienti e ad ogni altra attività per la quale si renda necessario l'apporto delle associazioni di partecipazione;

c) propongono le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini all'organizzazione e al monitoraggio delle attività sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatiche, nonché di quelle derivanti dal sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;

d) nell'ambito delle azioni di cui alla lettera c), curano in special modo la proposta, l'attivazione e il monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami e della qualità percepita;

e) presentano alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:

- 1) alle attività finalizzate alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali e dei piani comunitari per la salute;
- 2) al monitoraggio delle attività riguardanti la carta dei servizi;
- 3) all'identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
- 4) all'attività svolta dal gruppo di accreditamento regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);

f) garantiscono la consultazione a livello locale ai fini di quanto previsto dal Coordinamento regionale per la consultazione delle associazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del r.r. 4/2014.

Art. 4

(Funzionamento dei comitati)

1. Le funzioni di segreteria dei comitati sono svolte:

- a) dall'URP aziendale, per i comitati di cui all'articolo 2, commi 1 e 2;
- b) dall'URP di area vasta territoriale, per i comitati di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Ciascun comitato si dota di un proprio regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

3. Per garantire l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, il Presidente convoca il rispettivo comitato con cadenza almeno biennale.



seduta del
- 9 MAR 2015

delibera
168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Art. 5
(Norma transitoria)

1. Le Aziende e le aree vaste territoriali costituiscono i comitati di cui all'articolo 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 5 (Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13);

b) il regolamento regionale 30 novembre 2009, n. 8 (Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 5 "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13").



seduta del - 9 MAR 2015
delibera 1 6 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO 2

**RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
"DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA TUTELA DELLA
SALUTE. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24, COMMA 3, DELLA L.R. 20 GIUGNO
2003, N.13 (RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)"**

Signori Consiglieri,

questa proposta di regolamento concernente la 'Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)" si rende necessaria al fine di adeguare il testo regolamentare alle disposizioni normative della l.r. 13/2013, così come modificata dalla l.r. 17/2011. Quest'ultima ha ampiamente e dettagliatamente ridefinito il modello organizzativo sanitario, allo scopo di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, mantenendo e migliorando il livello qualitativo dei servizi offerti. In particolare, con la legge di modifica è stato introdotto il livello sovrazonale di area vasta ed è stato soppresso il livello di zona, riconducendo la generalità delle funzioni territoriali dell'ASUR al livello delle aree vaste.

Questa proposta di regolamento va pertanto a recepire le modifiche normative rimodulando la disciplina di composizione dei comitati che sono istituiti a livello di Azienda ospedaliera, di ASUR e di area vasta territoriale.

La proposta di regolamento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 contiene l'oggetto del regolamento.

L'articolo 2 dettaglia la composizione dei comitati ai diversi livelli di organizzazione sanitaria, assicurando, tra l'altro, il rispetto del criterio di rappresentanza dei componenti le associazioni di cui r.r. 4/2014 (Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell'articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13).

L'articolo 3 specifica i compiti dei comitati tra cui la consultazione a livello locale delle associazioni di cui al citato r.r. 4/2014.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di funzionamento.

Gli articoli 5 e 6 contengono rispettivamente la norma transitoria per la costituzione dei comitati e l'abrogazione dei r.r. 5/2009 e 8/2009.